

# INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

## L'imposta municipale propria ed il tributo comunale sui rifiuti nel decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201

Sul fronte delle entrate il decreto legge del 6 dicembre n. 201, alla voce consolidamento dei conti pubblici, riporta una serie di disposizioni in materia di entrate e riduzione delle spese, trattamenti previdenziali, riduzione del debito pubblico, concorso alla manovra degli enti territoriali, esigenze indifferibili.

Tra questi si segnalano gli articoli 13 e 14 che prevedono rispettivamente:

- L'anticipazione al 2012 dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. n.23/2011 sul federalismo municipale, prevedendone tuttavia un periodo di applicazione sperimentale per un triennio ( 2012-2014).
- L'istituzione , a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

In entrambi i casi il decreto prevede la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo di importo pari al maggior gettito derivante dall'applicazione di IMU e nuova tariffa rifiuti.

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Oltre ad essere anticipata al 2012 vengono modificati anche i presupposti per l'applicazione dell'imposta.

Il presupposto dell'imposta, la cui aliquota ordinaria è stabilita pari allo 0,76 per cento, è costituito infatti dal possesso di immobili che viene ora a ricomprendere, a differenza di quanto prevede la disciplina vigente, anche l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Nella disciplina dell'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 23/2011, presupposto dell'imposta era invece il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale .

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Il provvedimento fissa la decorrenza a regime dell'IMU dal 2014, attribuendo il relativo gettito ai Comuni dalla medesima data e dispone la rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni agricoli.

Nel quadro del federalismo, l'IMU è volta a sostituire, per la componente immobiliare, le seguenti forme di prelievo:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari, con riferimento ai beni non locati.
- l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Sono soggetti passivi dell'imposta municipale:

- il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili. Sono considerati immobili anche i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di *leasing*, se l'immobile - anche da costruire o in corso di costruzione - è concesso in locazione finanziaria.

La base imponibile dell'imposta municipale propria (articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 23/2011) corrisponde al valore dell'immobile determinato secondo i vigenti criteri validi per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), a mente dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992: ai sensi del richiamato articolo 5 il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto tra le rendite catastali rivalutate del 5% e uno dei coefficienti determinati dal D.M. 14 dicembre 1991.

In particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata per i seguenti valori stabiliti dal D.M. 14 dicembre 1991 e successive modifiche.

## Le aliquote

L'aliquota di base, stabilita a livello nazionale, (articolo 8, comma 5 del D. Lgs. 23/2011) è fissata nella misura dello 0,76 per cento.

I comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

## Riduzioni e Detrazioni:

Fabbricati rurali ad uso strumentale

- L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento
- I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Immobili non produttivi di reddito fondiario  
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società  
immobili locati

- I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento

unità immobiliare adibita ad abitazione principale

- si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 puo' essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

### La destinazione dei proventi

Secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 11 del decreto, lo Stato si riserva la maggior parte delle entrate e precisamente la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

## TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

L'articolo 14 del decreto istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono quindi soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

La tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

La definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.

In via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui al citato DPR 27 aprile 1999, n. 158.

La norma è volta a risolvere la questione della tassa comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alla qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti - che assume rilevanza con particolare riferimento all'obbligo di assoggettare o meno le somme all'imposta sul valore aggiunto - e che è stata oggetto di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale.

Il tributo è dovuto - con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, mentre per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva .

La tariffa è commisurata all'anno solare nonché alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale, i comuni possono modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia del territorio.

### **Copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni**

Alla tariffa base , si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato , a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bergamo, 12 dicembre 2011

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord